

**REG. 5**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE – SERVIZIO SERVIZI ALL’ INFANZIA E IL CONSORZIO METROPOLI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA RISERVA POSTI BAMBINO PRESSO LO SPAZIO GIOCO VERDE RANOCCHIO - PERIODO 3SETTEMBRE 2018 – 12 LUGLIO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici (15) del mese di aprile in Firenze presso l'ufficio Contratti, Piazzetta di Parte Guelfa, n.3

tra

1) Dott.ssa Rosanna Onilde PILOTTI, nata ad Alessandria il 19 Luglio 1954, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'infanzia, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signor Massimo MUTATORI, nato a Firenze il 31 marzo 1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante del “CONSORZIO METROPOLI Società Cooperativa Sociale Onlus” (d'ora in poi CONSORZIO METROPOLI), con sede in Firenze, Via Aretina n. 265, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 05339120486, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di verbale

del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018 che, in estratto conforme, trovasi allegato ad atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Firenze, rep. 64897 del giorno 11/06/2018, registrato a Firenze il 13 giugno 2018 al n. 18251.

**premesse che**

- il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizi all'Infanzia, ha a suo tempo attivato un rapporto di collaborazione con il Consorzio Metropoli per la realizzazione di servizi per la prima infanzia;

- tale collaborazione si è concretizzata con rapporti convenzionali per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco educativo denominato "Verde Ranocchio" posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11, fino a tutto l'anno educativo 2016/2017;

- con determinazione dirigenziale n. 2148/2016:

a) è stato avviato il procedimento per l'individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia per l'anno educativo 2016/2017;

b) è stato previsto di procedere, per il reperimento di **n. 50** posti di Spazio Gioco, ritenuti necessari per un'adeguata copertura territoriale, collocati in lotti nei quali esiste un unico soggetto titolare di strutture accreditate della specifica tipologia richiesta, con separati atti mediante procedura negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- per il reperimento dei posti presso lo spazio gioco Verde Ranocchio, gestito dal Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, essendo collocato in un' area territoriale nella quale esiste un unico

	soggetto titolare di struttura accreditata della specifica tipologia richiesta,	
	può essere utilizzata la procedura di cui all'art. 63 comma 2 lettera b punto	
	2, del DLGS n. 50/2016, che prevede, fra i casi in cui può essere usata la	
	procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,	
	quello in cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti	
	unicamente da un determinato operatore economico in quanto la	
	concorrenza è assente per motivi tecnici;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 3965/2016 sia stata impegnata, a	
	favore del Consorzio Metropoli -	
	Società Cooperativa Sociale - Onlus, la spesa prevista occorrere per la	
	riserva di posti bambino presso lo spazio gioco in questione per l'anno	
	educativo 2016/2017e sia stata approvata la relativa convenzione,	
	successivamente stipulata a cura del competente Ufficio segreteria	
	Generale e Affari Istituzionali – Ufficio Contratti;	
	- per l'anno educativo 2017/2018 i posti di spazio gioco sono stati ridotti da	
	n. 50 a n. 42 in considerazione delle difficoltà incontrate	
	dall'Amministrazione comunale nella completa copertura dei posti	
	all'interno degli stessi;	
	per l'anno educativo 2017/2018 l'Amministrazione Comunale, con nota del	
	Servizio Servizi all'Infanzia in data 10/03/2017 Prot. n. 81488, inviata al	
	Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus, ha richiesto al	
	soggetto gestore la conferma della disponibilità a proseguire nel rapporto	
	di collaborazione instaurato con il Comune di Firenze riservando n. 12	
	posti di spazio gioco per bambine e bambini già frequentanti detta struttura	
	educativa o di nuova iscrizione facenti parte delle graduatorie comunali per	



2018/2019;

- con determinazione 8318 del 16-11-2016 sono state approvate le nuove modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;

- la struttura educativa in oggetto è in possesso di regolare autorizzazione ed accreditamento rilasciato con propria determinazione n. 3649/2017;

si conviene e si stipula quanto segue

### **Art. 1**

L'Ente Pubblico e l'Organizzazione, con il presente atto convenzionale, si impegnano a proseguire il rapporto di collaborazione concernente una riserva di posti bambino/a a favore del Comune di Firenze presso lo Spazio Gioco Educativo, denominato "Verde Ranocchio", posto in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 711.

### **Art. 2**

Il servizio oggetto della presente convenzione, Spazio Gioco Verde Ranocchio, è rivolto a bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi residenti nel Comune di Firenze ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13, secondo il calendario scolastico stabilito dal Servizio Servizi all'Infanzia.

I posti bambino/a messi a disposizione del Comune di Firenze sono **n. 12**.

Per l'accesso ai servizi di cui sopra e per la determinazione delle tariffe, relativamente ai posti riservati al

Per l'accesso ai servizi di cui sopra e per la determinazione delle tariffe, relativamente ai posti riservati al Comune di Firenze, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente.

### **Art. 3**

Le attività di cui all'articolo precedente, si svolgono nei locali presi in locazione dall'Organizzazione, posti in Firenze, Via Monsignor Leto Casini, 7 - 11.

Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente e conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza, sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed attrezzature, funzionali allo svolgimento delle attività proprie dei servizi svolti, tenendo conto delle particolari esigenze dei bambini e delle bambine da 18 a 36 mesi di età.

#### **Art. 4**

Per la fornitura delle merende l'Organizzazione garantisce il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati all'Ente Pubblico per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

#### **Art. 5**

Per l'accesso al servizio di cui sopra, relativamente ai posti riservati all'Ente Pubblico, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente, per il calendario di apertura e per la determinazione delle tariffe.

L'Organizzazione si assume l'impegno di curare, attraverso il proprio personale, le relazioni con l'utenza anche per la parte inerente il pagamento delle tariffe fornendo le necessarie informazioni in merito e provvedendo ad un primo controllo dell'effettuazione e dell'esattezza dei pagamenti.

L'Organizzazione s'impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'Amministrazione comunale.

L'Organizzazione ed il personale in essa operante, in applicazione del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii., garantiscono che i dati relativi all'utenza acquisiti nel corso del servizio saranno utilizzati, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso, non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

#### **Art. 6**

L'Organizzazione si impegna a rendere le attività programmate con continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello

svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

#### **Art. 7**

L'Organizzazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'Organizzazione ha l'obbligo di curare che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile presso terzi, esonerando l'Ente:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del servizio di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro DLGS n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria.

Il costo della riserva di posti bambino oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente, per l'anno educativo 2018/2019 (3 settembre 2018 – 12 luglio 2019), ad € **48.047,48**, compresa IVA 5%, come

	<p>dettagliato nel preventivo di spesa che si conserva in atti, ed è così</p>	
	<p>suddiviso:</p>	
	<p>· € 18.303,80, compresa IVA 5%, periodo 3 settembre - dicembre 2018;</p>	
	<p>· € 29.743,68, compresa IVA 5%, periodo gennaio – 12 luglio 2019;</p>	
	<p>La copertura del costo sopra indicato di € 48.047,48, compresa IVA 5%,</p>	
	<p>avverrà attraverso la corresponsione, da settembre 2018 a luglio 2019, di</p>	
	<p>un acconto mensile di € 3.700,00, compresa IVA, a favore</p>	
	<p>dell'Organizzazione, previa presentazione da parte della medesima di</p>	
	<p>documentazione fiscalmente idonea.</p>	
	<p>Nei mesi di gennaio e di luglio 2019, con riferimento al credito</p>	
	<p>effettivamente maturato dall'Organizzazione saranno fatturati due</p>	
	<p>conguagli relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2018 e</p>	
	<p>gennaio/luglio 2019.</p>	
	<p>Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, c.4 del DLGS 192/2012, avverrà in</p>	
	<p>sessanta giorni dal ricevimento della fattura in virtù della natura</p>	
	<p>continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque subordinato alla</p>	
	<p>verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di</p>	
	<p>Regolarità Contributiva (DURC).</p>	
	<p>Qualora al termine delle iscrizioni, il numero dei posti bambino/a</p>	
	<p>effettivamente richiesti dall'utenza sia inferiore al numero dei posti</p>	
	<p>convenzionati, l'importo previsto dalla presente convenzione potrà essere</p>	
	<p>ridotto proporzionalmente, o comunque, in maniera concordata con il</p>	
	<p>gestore, in una misura che consenta il mantenimento di un numero</p>	
	<p>adeguato di unità di personale nel servizio in funzione delle necessità di</p>	
	<p>sicurezza dei bambini e delle bambine e di adeguato sviluppo del progetto</p>	

educativo, anche con il possibile utilizzo, da parte del gestore, di un numero di posti inizialmente previsti in convenzione come posti a gestione diretta privata;

**Art. 9**

Nel caso in cui tra i frequentanti il servizio vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali tali da richiedere un'integrazione delle ore di presenza del personale dell'Organizzazione, l'Amministrazione comunale prevede l'assegnazione di una figura educativa, da individuare a mezzo di distinta procedura. Il costo aggiuntivo per l'integrazione suddetta è a carico dell'Ente pubblico. All'interno del servizio andranno definiti, in collaborazione fra la figura educativa suddetta individuata dall'Ente e il personale educativo del servizio, i reciproci livelli d'intervento.

**Art. 10**

La convenzione ha validità temporale per il periodo 3 settembre 2018 – 12 luglio 2019.

L'eventuale prosecuzione per periodi successivi sarà oggetto di nuova convenzione.

Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto sono tenuti a presentare all'Ente una relazione congiunta sull'attività svolta.

**Art. 11**

L'Organizzazione s'impegna a sostenere finanziariamente gli eventuali oneri e spese derivanti dalla formazione e aggiornamento del personale che opera nei servizi oggetto della presente convenzione al fine di

garantire la qualità permanente delle attività svolte.

**Art. 12**

I responsabili dell'attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall'Ente nella persona del Responsabile P.O. Servizi Educativi Privati Dott. Rosario Serio e dall'Organizzazione nella persona del Dott. Giovanni Autorino, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli utenti.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

**Art. 14**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio Metropoli - Società Cooperativa Sociale - Onlus si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta Cooperativa con comunicazione che si conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n. 136/10 e successive

